

Le imprese devono valutare l'opzione per usufruire delle tre annualità dello sconto

Patent box, le scelte in Unico

Beneficio al bivio: nel modello o con l'integrativa

DI FRANCESCO LEONE

Tempo di scelte per i contribuenti che hanno presentato le istanze ai fini dell'agevolazione Patent Box. A seguito della sottoscrizione dei ruling con l'Agenzia delle Entrate, i contribuenti si trovano ad operare delle scelte con riferimento alle modalità con cui fruire concretamente del beneficio concordato. Ricordando come l'agevolazione del Patent box si sostanzia in una variazione in diminuzione, di identico importo, nella determinazione dell'Ires e dell'Irap, il periodo di imposta 2017 verrà gestito direttamente nel mod. Unico 2018 da presentare entro il 31 ottobre 2018. I contribuenti dovranno poi «recuperare» il beneficio relativo ai periodi d'imposta 2015 e 2016. Con la circolare 11/E del 2016 l'Agenzia aveva illustrato le opzioni ammesse che tuttavia necessitano di una rilettura al fine di tener conto delle nuove regole vigenti a decorrere dal 2016 in tema di presentazione

Alberici sigla l'accordo preventivo

Fantozzi e Associati, con un team composto da Andrea Montanari (partner), Edoardo Boggi e Filippo Foresti, ha assistito Alberici S.p.a. nella sottoscrizione con l'Agenzia delle entrate dell'accordo preventivo avente a oggetto la definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile ai fini della normativa patent box in relazione al periodo d'imposta 2015.

L'attività dello studio ha riguardato tutte le fasi della procedura, a partire dalla presentazione dell'istanza di ruling per l'accesso al regime di patent box e alla successiva memoria integrativa, comprensiva dello studio economico, fino al contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio grandi contribuenti, propedeutico alla conclusione dell'accordo.

delle dichiarazioni integrative. Tralasciando, dati i tempi di attesa, l'opzione relativa alla presentazione delle istanze di rimborso, la prima opzione è rappresentata nelle sommatorie il beneficio spettante per il 2015 e il 2016 a quello spettante per il 2017 ed indicarlo nel mod. Unico 2018.

Si tratta sicuramente dell'opzione più semplice ma probabilmente la meno vantaggiosa considerato che l'Agenzia ha avuto modo di chiarire che in detta situazione il totale della variazione in diminuzione (dato dal cumulo dei benefici per

gli anni 2015-2017) dovrà scontare le aliquote Ires e Irap vigenti nel 2017. Ne conseguirebbe pertanto che, a fronte dell'invarianza dell'aliquota Irap applicabile, con riferimento all'Ires il beneficio ottenibile scoterà una riduzione del 3,5%, per gli anni 2015 e 2016, per effetto della nuova aliquota d'imposta del 24% vigente per il 2017.

La seconda opzione è data dalla presentazione di apposite dichiarazioni integrative «a favore» per i periodi di imposta 2015 e 2016.

La dichiarazione integrativa «a favore» per il pe-

riodo d'imposta 2016 potrà essere presentata entro il 31 ottobre 2018, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Il credito (ovvero il maggior credito) che dovesse emergere dall'integrativa come effetto del beneficio Patent Box potrà essere utilizzato immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione stessa.

Per la dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2015 di dovrà invece tener conto delle nuove regole introdotte dal d. 193/2016 con riferimento

alla cd. dichiarazione integrativa «a favore ultrannuale», cioè presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella emendata ma comunque entro il termine previsto per l'accertamento. Anche il credito (ovvero il maggior credito) emergente da detta dichiarazione potrà essere utilizzata in compensazione ma solo per i debiti maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'integrativa stessa è stata inviata.

In pratica, presentando nel 2018 la dichiarazione integrativa «a favore ultrannuale» per il periodo d'imposta 2015, il credito emergente potrà essere utilizzato solo nel 2019. Le stesse limitazioni di compensazione si applicherebbero anche nel caso si presentasse la dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta 2015 a partire dal 1 novembre 2018: in tal caso l'integrativa «a favore» diventerebbe integrativa «a favore ultrannuale».

—© Riproduzione riservata—

Tributi locali, eredi obbligati pro quota

Regole diverse per tributi erariali e locali relativamente al pagamento dei debiti ereditari. In materia di tributi locali gli eredi rispondono dei debiti del de cuius solo in proporzione alla quota ereditaria.

Non sono tenuti, quindi, al pagamento per intero di imposte e tasse locali dovute dal defunto. L'obbligazione è solidale, invece, per il pagamento delle imposte sui redditi, per le quali il singolo erede è tenuto far fronte al pagamento dei debiti fiscali per l'intero importo. Lo ha affermato la commissione tributaria provinciale di Salerno, terza sezione, con la sentenza 2504 del 25 giugno 2018.

Secondo la commissione, i debiti ereditari riguardanti i tributi locali devono essere ripartiti pro quota, non essendo applicabile la regola della solidarietà dei coeredi «predisposta soltanto per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi».

Nella pronuncia viene richiamato l'articolo 65 del dpr 600/1973, il quale dispone che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Nell'ipotesi di decesso del contribuente, gli eredi, succedendo nella titolarità dei diritti del

de cuius, assumono le vesti di soggetti passivi obbligati al versamento di imposte e tasse.

Sono tenuti, infatti, al pagamento dei tributi per conto del de cuius fino alla data del decesso e in proprio per il periodo successivo, in base alle quote spettanti per successione legittima o testamentaria. Ma la regola della solidarietà, precisano i giudici tributari, vale solo per le imposte sui redditi.

Nell'ipotesi di decesso del contribuente, gli eredi assumono le vesti di soggetti passivi obbligati al versamento di imposte e tasse. Ma la regola della solidarietà, precisano i giudici tributari, vale solo per le imposte sui redditi

Al riguardo richiamano il principio affermato dalla Cassazione (sentenza 22426/2014), la quale ha chiarito che nel caso di tributi diversi dal-

le imposte dirette, la responsabilità degli eredi sia pro-quota ereditaria, in base alle ordinarie regole civili. Ciò rende non applicabile il principio della responsabilità solidale degli eredi, previsto dal citato articolo 65. I debiti tributari devono essere ripartiti tra gli eredi pro quota, salvo che il de cuius non abbia disposto diversamente.

Pertanto, per gli eredi non sussiste sempre la solidarietà tributaria. In particolare per le imposte indirette, quali per esempio l'imposta di registro e l'Iva. Allo stesso modo non può esserci per il pagamento dei tributi locali.

Sergio Trovato

—© Riproduzione riservata—

Il termine per i rimborsi dalla data dei versamenti

In caso di versamenti diretti, nell'ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, laddove questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi decorre dal giorno dei singoli versamenti. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 19629 del 24/07/2018, evidenziando, inoltre, che il termine di decadenza decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo, che risulti al momento del saldo, oppure a seguito di una successiva determinazione, in via definitiva, dell'an e del quantum dell'obbligazione fiscale. Negli altri casi, invece, il dies a quo decorre dal giorno dei versamenti in acconto, poiché l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento. Nel caso di specie, la Ctr aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso con cui il contribuente aveva chiesto, in due diversi tempi, il rimborso dell'Irap. Il giudice d'appello, respinta l'eccezione di tardività delle istanze di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 602/73, aveva rilevato che andava escluso il presupposto impositivo, avendo il contribuente dato prova che gli elementi organizzativi della propria attività professionale erano minimi e non raggiungevano il livello di autonomia necessario per far ritenere verificato l'assoggettamento al tributo. Contro la sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva infine ricorso per cassazione, lamentando che il giudice di appello aveva erroneamente individuato il dies a quo, da cui far decorrere il termine di presentazione dell'istanza di rimborso, laddove, nel caso in esame, il versamento dell'imposta non era avvenuto in un'unica soluzione, bensì con acconto e saldo, e trattandosi di contestazione sulla debenza dell'imposta e non sul suo ammontare, il termine di decadenza iniziava a decorrere dal versamento dei rispettivi acconti e non già dei saldi. Secondo la Suprema Corte tale censura era fondata.

Giovambattista Palumbo

—© Riproduzione riservata—



Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi